



## Area Urbanistica

### Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa

#### LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

(approvato con determina a contrarre n. 01 del 26/05/2021 (IG/2021/978 del 31/05/2021) del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa)

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA** per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di *progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*, ai sensi dell'art.1, co.2 lettera b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., in regime derogatorio a temporalità limitata all'art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per l'intervento di **“Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime della “Vela A”**, finanziato a valere sulle risorse del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di Napoli”.

Importo complessivo per i servizi a base di gara: € **172.188,39**, oltre IVA e oneri di legge

**CUP:** B67E17000000001

**CIG:** 8770519D3A

In esecuzione della determina a contrarre n. 01 del 26/05/2021 (IG/2021/978 del 31/05/2021) del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa questa Amministrazione intende procedere all'affidamento dell'incarico di *progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione* di cui all'oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., in regime derogatorio a temporalità limitata all'art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito: Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

L'affidamento dell'incarico avverrà con successiva stipula del contratto, sulla base delle norme che disciplinano l'incarico.

#### 1 . AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Napoli - Area Urbanistica – Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa,  
con sede in Via Diocleziano 330 – 80124 Napoli



Codice Fiscale: 80014890638

Indirizzo Internet: <http://www.comune.napoli.it>

Telefono: 0817957916

posta elettronica certificata: [urbanistica.attuativa@pec.comune.napoli.it](mailto:urbanistica.attuativa@pec.comune.napoli.it)

RUP: arch. Anna Scotto di Tella - Posta elettronica: [anna.scottoditella@comune.napoli.it](mailto:anna.scottoditella@comune.napoli.it)

## 2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Documentazione di gara comprende:

- lettera di invito - disciplinare di gara;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Deliberazione di G.C. n.465 del 22/12/2020

Il presente appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale guida alla registrazione al Portale Appalti e alla presentazione delle offerte telematiche nonché un servizio di assistenza.

A tal fine gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Gli operatori economici che avranno ricevuto invito privato al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata dovranno accedere all'area riservata della Piattaforma digitale dove troveranno nell'area "Comunicazioni" la lettera d'invito, ricevuta anche a mezzo PEC. Gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente la Piattaforma digitale per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento (richieste chiarimenti, invio documenti, presentazione dell'offerta, ecc.).

In particolare, per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno accedere all'area personale e cliccare su "Richieste di offerta" per disporre delle funzionalità utili alla presentazione dell'offerta per la procedura di interesse.

In caso di difficoltà, è possibile prendere visione del manuale che guida alla partecipazione alla gara, disponibile all'indirizzo di cui sopra.

## 3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Trattasi di incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento denominato **“Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime della “Vela A”**, finanziato a valere sulle risorse del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di Napoli”.



Il Comune di Napoli, con la deliberazione di G. C. n. 465 del 22/12/2020, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto.

Il progetto approvato fornisce le indicazioni per l'elaborazione del progetto esecutivo, stante la scelta della S. A. di avvalersi della facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva "purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione", ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice.

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.

L'incarico sarà svolto nel pieno rispetto degli obblighi e delle disposizioni stabilite dalle vigenti leggi e delle norme che regolano la materia quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Regolamento dei Contratti Pubblici, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti, ecc., nonché dalle leggi e norme che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori cui l'incarico si riferisce.

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Il procedimento adottato per il calcolo è riportato nel dettaglio nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le categorie di cui si compone la prestazione sono riportate nella tabella che segue:

| CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE  | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | COSTI CATEGORIE OPERE | IMPORTO (€) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | IMPORTO (€) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
|-----------|--|----------|----------------------|-----------------------|--|--|
| EDILIZIA  | Residenza - "Edifici, Pertinenze, Autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza"       | E.05     | 0.65                 | €3.103.600,00         | € 47.977,27  | € 94.029,91  |
| EDILIZIA  | Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite - "Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli | E.17     | 0.65                 | €466.400,00           | € 9.678,36   | € 20.502,85  |



|  |   |  |  |  |                 |                  |
|--|---|--|--|--|-----------------|------------------|
|  | <i>edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili</i> |  |  |  |                 |                  |
|  |   |  |  |  | Tot € 57.655,63 | Tot € 114.532,76 |
|  |   |  |  |  | TOT. 172.188,39 |                  |

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

**Prestazione principale:** progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per le opere appartenenti alla categoria E.05 - Residenza *“Edifici, Pertinenze, Autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza”*  
C.P.V. 71300000-1

**Prestazione secondaria:** progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per le opere appartenenti alla categoria E.17 Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite - *“Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili”*  
C.P.V. 71300000-1

In caso di raggruppamenti, si applica quanto prescritto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice, in ogni caso la capogruppo mandataria possiede i requisiti ed esegue la prestazione in misura maggioritaria.

E’ ammesso il raggruppamento di tipo misto.

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’appalto è finanziato con fondi del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di Napoli”. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24, comma 8-bis, del Codice.

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di una prestazione omogenea, unica e non frazionabile.

**4 . SCADENZA OFFERTE**

Le offerte vanno presentate, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **23/06/2021**.

**5 . PRIMA SEDUTA DI GARA**

La prima seduta si terrà alle **ore 10.00** del giorno **24/06/2021** presso il Servizio Gare Forniture e Servizi sito in via San Liborio n. 4 - Napoli.



## 6 . DURATA DELL'APPALTO

Il termine complessivo per lo svolgimento delle attività di **progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** sarà pari a complessivi **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto.**

Eventuali proroghe in fase di progettazione o in fase di lavori non determineranno il diritto a maggiori compensi.

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8 della L. 120/2020 ss.mm.ii.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del Servizio.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza maggiore, o per giustificati motivi che non siano imputabili all'Affidatario, o per cause imputabili all'iter burocratico da seguire.

L'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione decorrerà dalla data di comunicazione scritta da parte del RUP e si concluderà con l'approvazione del collaudo dei lavori e di ogni altra attività necessaria.

**I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore e per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.**

## 7 . PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara è visionabile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> accedendo all'area personale, cliccando sul link "*Richieste di offerta*" e selezionando "*Documentazione gara*" presente in "*Visualizza scheda*" della procedura di interesse.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma. **Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.**

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali informazioni e comunicazioni in merito alla presente procedura, saranno gestite unicamente attraverso la piattaforma digitale, entro massimo 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.



## 8 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai



sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamenti temporanei, in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) è prevista la presenza del **giovane professionista**, ai sensi dell'art. 4 del DM 263 DEL 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione all'albo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 9 . REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: non sussistenza di cause di esclusione alla



partecipazione e alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, e non trovarsi in nessuna delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A.

## 10 . REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 9, comma -bis, delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai 40.000 euro.

### 10.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016).

#### a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto.

#### c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 18.4 “Dichiarazioni integrative”, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

**d) Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 18.4 “Dichiarazioni integrative” il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti del professionista incaricato.

**e) Per il geologo che redige la relazione geologica:  
Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 18.4 “Dichiarazioni integrative” il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**10.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. b) - c) D.lgs. 50/2016)**

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 dovranno possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

1. **fatturato globale** per servizi di architettura e ingegneria espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per un importo non inferiore all'importo a base di gara, pari a **€172.188,39**. La motivazione dell’adozione di tale requisito sta nel fatto che il fatturato annuale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l’attività richiesta, in considerazione anche della rilevanza economica della stessa; questo rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la solidità economica degli operatori.

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

2. aver svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti alla data di invio della lettera di invito, servizi di architettura e ingegneria relativi a lavori appartenenti alle classi E.05 ed E.17, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1,5 dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

classe E.05 – € 3.103.600,00 \* 1,5 = **€ 4.655.400,00**

classe E.17 - € 466.400,00 \* 1,5 = **€ 699.600,00**

3. aver svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti alla data di invio della lettera di invito, due servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (classi E.05 ed E.17), per un importo totale pari ad almeno 0,6 dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, così ripartiti:

- classe E.05 – € 3.103.600,00 \* 0,6 = **€ 1.862.160,00**

- classe E.17 - € 466.400,00 \* 0,6 = **€ 279.840,00**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, e su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Si precisa che con riferimento ai precedenti punti, verranno valutati i servizi di ingegneria e architettura appartenenti alle classi E.05 e E.17\* e che sono esclusivamente:

- iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di invio della lettera di invito ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (si precisa inoltre che un lavoro non può essere computato più di una volta se in relazione al medesimo



lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato, mentre qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente).

***\*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare – Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.***

Si precisa inoltre che:

- un lavoro non può essere computato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato;
- qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente;
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Ministeriale del 17/06/2016, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto.

4. **Gruppo di lavoro.** Per l'espletamento dei servizi in oggetto, si richiede la presenza delle seguenti professionalità:

**1. progettista architetto/ingegnere;**

**2. progettista degli impianti;**

**3. geologo;**

per le figure professionali sopra indicate, è richiesta l'iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;

**4. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.**

- In caso di partecipazione alla procedura di un raggruppamento temporaneo, deve essere **inoltre** prevista la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. A riguardo si precisa che il giovane professionista non concorre per il conseguimento dei requisiti.



- Due o più profili professionali possono essere accorpati anche in un unico professionista se in possesso dei relativi requisiti richiesti.
- L'affidatario dovrà, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, individuare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Detto soggetto, tra l'altro, avrà il compito di relazionarsi con la Stazione Appaltante durante tutte le fasi della progettazione.
- Assunto che il gruppo minimo di lavoro è quello sopra individuato, l'operatore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni elencate nell'art. 2 del Capitolato attraverso figure professionali in possesso dei requisiti di legge, o mediante la previsione delle suddette figure professionali nel gruppo di lavoro (ricordando che più profili professionali possono essere accorpati anche in un unico professionista se in possesso dei relativi requisiti richiesti), o mediante il ricorso al subappalto, se consentito dall'art. 31 c.8 del Codice (a titolo di esempio si indica la prestazione relativa a "Elaborati e relazioni per requisiti acustici"). In caso di subappalto, si richiama quanto già previsto al par. 12 del presente disciplinare e l'obbligo, pertanto, di indicare espressamente nel DGUE le prestazioni che si intendono subappaltare.

**I soggetti inseriti nel gruppo di lavoro devono assumere il ruolo di componente del RTP concorrente ovvero essere soci o in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al di cui al paragrafo 18.4 "Dichiarazioni integrative", il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263

### **10.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorzata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **10.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **10.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo** di cui al punto **10.1 lett. c)**, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui alla **lettera d) del paragrafo 10.1** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il **requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 10.1** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 1) del paragrafo 10.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito relativo al **punto 2) del paragrafo 10.2**, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta, di cui al **punto 3) del paragrafo 10.2**, in caso di **raggruppamento temporaneo orizzontale**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In questa ipotesi, i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti).



Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito del gruppo di lavoro, di cui al **punto 4) del paragrafo 10.2**, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in coerenza con la tipologia di raggruppamento e le parti del servizio svolte nell'ambito stesso.

#### **10.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto a) del paragrafo 10.1** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto b) del paragrafo 10.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al **punto c) del paragrafo 10.1** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto d) del paragrafo 10.1** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto e) del paragrafo 10.1** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **11 . AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 10.1 (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.



L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 7, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 12 . SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti di cui all'art. 31 c. 8 del Codice, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

La disciplina del sub-appalto è determinata dall'art. 105 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021.



Qualora l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare i servizi, si specifica che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario. Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'Aggiudicatario di ricorrervi.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- sondaggi;
- rilievi;
- misurazioni e picchettazioni;
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica;
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto della normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

### 13 . GARANZIA PROVVISORIA

In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 "aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019 "Linee Guida n.1 recanti indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi relativi alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 ss.mm.ii., non è richiesta la garanzia provvisoria relativamente ai servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione.

### 14 . SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

Il sopralluogo non è obbligatorio non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell'intervento da eseguirsi presente nella documentazione tecnica messa a disposizione dai concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma).



## 15 . PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 16 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere **rese e sottoscritte digitalmente** dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:



- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

**N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – OFFERTA TECNICA
- Busta C – OFFERTA ECONOMICA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.**

**Si precisa, inoltre, che ogni singola busta prodotta digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 1 GB.**

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità



della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

**Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

## 17 . SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 18 . BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la seguente documentazione:

### 18.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI / CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI / GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

#### **In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:**

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti (percentuali in caso di raggruppamento orizzontale) della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti (percentuali in caso di raggruppamento orizzontale) della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso



dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di soggetti di cui alla lett. f) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;  
o in alternativa
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o



- funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 18.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, **messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa" sulla piattaforma telematica** secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore compilata dalla stazione appaltante.

**Parte II** – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

**Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:**

**DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.**

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dai paragrafi 10.1 – 10.3 (Sez. A-B-C-D)

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 10.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 10.2 del presente disciplinare;



- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

**L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.**

**Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data d'invio della lettera di invito.

**Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente.**

### 18.3 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente



descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; il contratto deve altresì contenere il corrispettivo da corrispondere all'impresa ausiliaria;**

#### 18.4 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio Autocertificazione - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara elencata al par. 2 del presente disciplinare;
4. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
5. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 26.1 ove vengono riportati per esteso);
6. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
7. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
8. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
9. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla



verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche);

10. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. **N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;**
11. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);
12. che in qualità di partecipante alla gara nella forma di **raggruppamento temporaneo**, è presente quale progettista almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, **precisandone il nominativo e indicando gli estremi dell'abilitazione e iscrizione albo e posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016**;
13. di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato;
14. di **autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure, in alternativa,** di **non autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice**;
15. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali, che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
17. di accettare il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di G.C. n.465 del 22/12/2020, allegato L1054\_007\_01 posto a base di gara e di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all'appalto in oggetto;
18. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
19. concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
20. **con riferimento ai professionisti che costituiscono il gruppo di lavoro, di cui al punto 4 del paragrafo 10.2**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, possesso dei requisiti richiesti, specificandone la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: - componente di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

21. dichiara i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti due punti, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.



### Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti due punti, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

### Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici, e vanno inserite nell'apposito campo.**

### 18.5 - PATTO DI INTEGRITA'

Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

### 18.6 – CONTRIBUTO ANAC di cui al par. 15.

## 19 - BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, **firmata digitalmente a pena di esclusione** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**19.1- una relazione corredata da documentazione grafica e/o fotografica** che illustri un numero di **2 (due)** servizi, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. In particolare occorrerà illustrare servizi affini a quelli dell'incarico oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida n.1 emanate dall'ANAC e dal D.M. tariffe e tali da documentare la professionalità e l'esperienza nella progettazione di interventi similari.



**19.2- - una relazione tecnica** che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi.

**La relazione di cui al punto 19.1 complessivamente non potrà superare le 10 facciate, costituite da massimo 25 righe cadauna, in formato UNI A4 numerate progressivamente e potrà essere accompagnata al massimo da due tavole grafiche in formato A3 (su un'unica facciata), una per ciascun servizio di progettazione indicato dal concorrente.**

Con riferimento alla documentazione di cui al punto 19.1, verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura iniziati, ultimati e/o approvati nel decennio antecedente la data di invio della lettera di invito.

**La relazione di cui al punto 19.2 complessivamente non potrà superare le 10 facciate, costituite da massimo 25 righe cadauna, in formato UNI A4 numerate progressivamente e potrà essere accompagnata al massimo da due tavole grafiche in formato A3 (su un'unica facciata) che illustrino gli elementi significativi dell'offerta progettuale.**

Non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

Ulteriori pagine e schede rispetto a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

*Dati minimi essenziali da fornire nella documentazione di cui al punto 19.1 per ciascun servizio indicato:*

- dati relativi al committente;
- tipologia dei servizi svolti completi degli importi relativi e/o dell'ammontare complessivo delle opere progettate e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente. In caso di partecipazione a raggruppamenti occorre indicare la percentuale di lavoro svolto personalmente;
- data di inizio e di ultimazione dei servizi o dati sull'approvazione del progetto se non appaltato.

**I servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente facenti parte del gruppo di progettazione.**

**La documentazione relativa a ciascuno dei due (max) lavori di cui trattasi dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto che ha eseguito personalmente il servizio e in caso di società o consorzio controfirmata anche dal legale rappresentante dello/a stessa.**

*La relazione tecnica di cui al punto 19.2 dovrà curare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti, rispetto ai criteri e sub-criteri individuati nel paragrafo 21.1:*

- tematiche principali che caratterizzano la prestazione, inquadramento specifico della normativa da applicare, individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza



- pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- approccio metodologico alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione);
  - approccio metodologico alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - individuazione della struttura operativa con i nominativi dei professionisti abilitati all'esercizio della professione incaricati dei servizi della Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste nel presente disciplinare; individuazione del nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. (è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili) ;
  - individuazione delle risorse strumentali messe a disposizione;
  - indicazione delle proposte progettuali migliorative rispetto a quelle già contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - indicazione di massima di soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, "criterio premiante"

## 20 - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTP/consorzio ordinario o GEIE, da ciascun operatore economico riunito o consorziato.

L'offerta economica, in bollo, contiene, **a pena di esclusione**:

- il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.

La stessa deve essere inserita nel campo obbligatorio "*Offerta economica*". La documentazione comprovante Assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "assolvimento dell'imposta di bollo".

**Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

## 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 90 punti          |
| Offerta economica | 10 punti          |
| TOTALE            | 100               |

### 21.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi di quanto fissato nelle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" emanate dall'ANAC, e ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati:

- **professionalità e adeguatezza dell'offerta** desunta da servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (rif. punto 19.1);
- **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, tenendo conto anche dei criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, "criterio premiante" a cui verrà attribuita una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile (rif. Punto 19.2).

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

| OFFERTA TECNICA |  |                       |                           |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|
|                 | Elemento di valutazione  | Valore criterio (max) | Valore sub criterio (max) |
| A               | <b>Professionalità ed adeguatezza dell'offerta</b> – illustrazione dei servizi fino a un numero massimo di 2 (due), relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, affini a quelli oggetto dell'affidamento | 40                    |                           |

|   |  |   |           |           |
|---|--|---|-----------|-----------|
|   | A1   | Valore tecnico e grado di analogia del 1° esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in relazione alle categorie del DM 17 giugno 2016 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento   |           | <b>20</b> |
|   | A2   | Valore tecnico e grado di analogia del 2° esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in relazione alle categorie del DM 17 giugno 2016 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento   |           | <b>20</b> |
|   | <b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta</b> – valutazione della relazione contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi. |   | <b>50</b> |           |
| B | B1   | Indicazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione. Azioni e soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.   |           | <b>15</b> |
|   | B2   | Modalità di esecuzione dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto ecc.); consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione nonché delle risorse strumentali, organigramma del gruppo di lavoro per la fase di progettazione (progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) e per la fase di esecuzione dei lavori (direzione lavori - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)  |           | <b>15</b> |
|   | B3   | Indicazione di massima di proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto a quanto già indicato nel <i>progetto di fattibilità tecnica ed economica</i> , in coerenza al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di tecnologie a secco per la realizzazione degli alloggi-edifici temporanei (saranno privilegiate soluzioni in legno del tipo platform-frame o similare);</li> </ul> |           | <b>20</b> |



|               |   |  |           |
|---------------|---|--|-----------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di tecnologie impiantistiche volte al risparmio energetico e all' utilizzo di fonti rinnovabili;</li> <li>• soluzioni tecniche volte alla semplicità di montaggio e smontaggio degli alloggi-edifici temporanei;</li> <li>• utilizzo di soluzioni a basso impatto ambientale e materiali permeabili anche in relazione alle sistemazioni esterne previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica</li> <li>• soluzioni progettuali che prevedano l' utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, "criterio premiante"</li> </ul> |  |           |
| <b>Totale</b> |   |  | <b>90</b> |

**Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45/90 per il punteggio tecnico complessivo.**

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## **21.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con apposita disposizione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, il metodo "**Aggregativo Compensatore**":

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>n</sub>** = sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.



Per il criterio di valutazione **A1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta:**

| Parametri giudizio tecnico  | Giudizio                    | Coefficiente |
|---|-----------------------------|--------------|
| Intervento di importo rilevante, analogo o superiore a quello oggetto del servizio, appartenente alle stesse classi e categorie e affine alla prestazione richiesta       | ottimo                      | 1,00         |
| Intervento edilizio di importo inferiore a quello oggetto del servizio, appartenente alla stessa classe e categoria e affine allo specifico servizio oggetto dell'appalto | buono                       | 0,70         |
| Intervento edilizio appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell'appalto ma non affine allo specifico servizio oggetto dell'appalto  | sufficiente                 | 0,50         |
| Intervento edilizio di importo analogo appartenente ad altre classi e categorie dello specifico servizio oggetto dell'appalto   | scarso                      | 0,30         |
| Intervento edilizio di importo inferiore a quello oggetto del servizio appartenente ad altre classi e categorie dello specifico servizio oggetto dell'appalto             | non adeguato/non valutabile | 0,00         |

Per il criterio di valutazione **A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta:**

| Parametri giudizio tecnico   | Giudizio                    | Coefficiente |
|--|-----------------------------|--------------|
| La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico proponendo soluzioni e metodologie innovative. | ottimo                      | 1,00         |
| La relazione illustra in modo convincente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico  | buono                       | 0,70         |
| La relazione illustra in modo sufficiente ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto previsto per le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico     | sufficiente                 | 0,50         |
| La relazione illustra in modo non sufficiente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico  | scarso                      | 0,30         |
| La relazione illustra in modo non adeguato o non valutabile le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico  | non adeguato/non valutabile | 0,00         |

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti alla terza cifra decimale (con arrotondamento per difetto o per eccesso).



### 21.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica sarà applicato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato, secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

**$C_i$**  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**$A_i$**  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

**$A_{\text{soglia}}$**  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**$X$**  = 0,90

**$A_{\text{max}}$**  = valore del ribasso più conveniente

### 22 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi, sito a Napoli alla via San Liborio n. 4, nella data indicata al paragrafo 5 e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma telematica.

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

In particolare, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP", il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.



## 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida Anac n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

I componenti della commissione saranno nominati conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016.

## 24 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione relativa all' Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara.

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 21.

In successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'eventuale esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica non abbia raggiunto la soglia di sbarramento, nonché a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e allo sblocco della documentazione Offerta Economica dei concorrenti ammessi.

Se due o più concorrenti raggiungessero uguale punteggio, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato, in caso di persistente parità si procederà a sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, verificate le condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, procederà alla verifica della congruità della migliore offerta sospettata di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua dal RUP.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle offerte amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **25 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

## **26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, a seguito dell'eventuale verifica di congruità delle offerte anomale da parte del RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato



la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la



conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

**La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con scrittura privata semplice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

**L'importo presunto delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è pari ad € 800,00, salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.**

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle eventuali di registro, se dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

## 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.



## 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## 29 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

### 29.1 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla delibera di Giunta comunale n. 3202/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

#### PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

##### ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del d.lgs. 163/06, del d.P.R. 252/1998 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;  
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €100.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore € 50.000,00; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;



c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il



tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

##### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui



all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3**

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 252/1998 a carico del subfornitore.”

### **29.3 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI**

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in "*Amministrazione trasparente*", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20, comma 7, di detto codice.

### **29.5 - PATTO DI INTEGRITÀ**

La deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse*" approva il documento denominato "*Patto di Integrità*" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa".



## Indice generale

|  |    |
|--|----|
| . AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....  | 1  |
| . DOCUMENTAZIONE DI GARA.....  | 2  |
| . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....   | 2  |
| . SCADENZA OFFERTE.....  | 4  |
| . PRIMA SEDUTA DI GARA.....  | 4  |
| . DURATA DELL'APPALTO.....   | 5  |
| . PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI.....  | 5  |
| . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....  | 6  |
| . REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....  | 7  |
| . REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....   | 8  |
| - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016).....                                      | 8  |
| - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. b) - c) D.lgs. 50/2016)..... | 9  |
| - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....               | 12 |
| - INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....  | 14 |
| . AVVALIMENTO.....   | 14 |
| . SUBAPPALTO.....  | 15 |
| . GARANZIA PROVVISORIA.....  | 16 |
| . SOPRALLUOGO.....   | 16 |
| . PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....   | 17 |
| . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....                                       | 17 |
| . SOCCORSO ISTRUTTORIO.....  | 19 |
| . BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....   | 20 |
| - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....   | 20 |
| - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....   | 22 |
| - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....   | 23 |
| - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....   | 24 |
| - PATTO DI INTEGRITA'.....   | 27 |
| - CONTRIBUTO ANAC di cui al par. 15.....   | 27 |
| - BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....   | 27 |
| - BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....   | 29 |
| - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....  | 29 |
| - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....   | 30 |
| - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....                           | 32 |
| - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....                         | 34 |



|  |    |
|--|----|
| - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 34 |
| - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....  | 35 |
| - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....                        | 35 |
| - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....                                      | 36 |
| - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....                     | 36 |
| - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....  | 38 |
| - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....  | 39 |
| - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....  | 39 |
| - PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....   | 39 |
| - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.....             | 42 |
| - PATTO DI INTEGRITÀ.....  | 42 |